

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato in data 21/01/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel febbraio 2018, dopo il pagamento di 48 rate.

La parte ricorrente, a seguito di infruttuoso reclamo presentato all'intermediario con nota del 16/10/2019, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.291,54 di cui: € 1.502,50 a titolo di "commissioni finanziarie", € 1.413,86 a titolo di "commissioni accessorie", € 833,98 a titolo di "polizza vita", € 300,00 a titolo di "spese fisse"; - la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 320,00.

Costitutosi, l'intermediario resistente, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n.48: - ha eccepito la natura *up front* delle voci di costo dovute a titolo di "commissioni X" e "commissioni intermediario del credito" e ne ha conseguentemente negato la retrocedibilità; - ha dichiarato di avere già rimborsato la quota parte non maturata delle seguenti voci di costo di natura *recurring*: "commissioni X per gestione pratica", "commissioni Intermediario del credito per gestione pratica" e "costo del Servizio Ente Previdenziale"; - ha dato atto di aver rimborsato, prima della ricezione del ricorso, la somma di € 300,00 mediante assegno circolare. L'importo indicato equivale al rimborso calcolato secondo il metodo *pro rata temporis* della voce di costo "Spese di istruttoria"; - ha riferito che la compagnia di assicurazione ha provveduto



al rimborso del premio assicurativo non goduti per un importo pari a € 480,03, a mezzo assegno circolare, applicando i criteri di calcolo attuariali previsti dalle condizioni di polizza (art. 5 del fascicolo informativo); - ha rilevato l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C 383/2018). Ha, altresì, escluso l'applicabilità della direttiva al rapporto privatistico tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale"), sostenendo invece l'applicabilità dell'art. 125 *sexies* del t.u.b; - ha svolto considerazioni sulla non debenza delle spese legali.

L'intermediario ha concluso chiedendo in via preliminare di: - escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019; - applicare il disposto di cui all'articolo 125 *sexies*, T.U.B.

L'intermediario chiede, quindi: - in via principale, di respingere il ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; - in via subordinata, di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up front*, che la società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della società.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto successivamente alla rata n. 48 sulle 120 complessive; in particolare, dal conteggio estintivo risultano abbuoni per € 852,48 (a titolo di "rimborso commissioni gestione pratica") e per € 126,29 (a titolo di "rimborso costo del servizio Ente previdenziale").

Parte ricorrente ha, altresì, prodotto copia della quietanza finale con decorrenza a partire dal 01/03/2018.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 21/01/2014, da cui risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, che risulta essere un agente in attività finanziaria.

Il complessivo esame della documentazione istruttorio rende pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente, in via anticipata, il finanziamento in oggetto.

Occorre, peraltro, rilevare che, in sede di controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 300,00 e, a comprova di ciò, ha allegato copia dell'assegno circolare di corrispondente importo emesso all'ordine della parte ricorrente. Ha, altresì, segnalato che la compagnia assicurativa ha provveduto a rimborsare la somma di € 480,03, dando dimostrazione di ciò allegando copia dell'assegno postale vidimato di corrispondente importo emesso all'ordine della parte ricorrente.

La ricezione di entrambe le somme da parte del ricorrente deve considerarsi implicitamente confermata in ragione del fatto che questi ha successivamente provveduto a sottrarre tali importi da quello inizialmente domandato.

Tanto ciò premesso, nel procedere nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.



Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest’ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Dunque, alla luce di quanto esposto e dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle “spese di istruttoria” (clausola “D”), “commissioni X per gestione pratica” (clausola “F”), “commissioni intermediario del credito per gestione pratica” (clausola “G”), “costo del servizio Ente Previdenziale” (clausola “I”) e “premio per copertura assicurativa rischio vita” (clausola “M”) sono da considerarsi di natura *recurring* e, pertanto, retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, diversamente, i costi di cui alle clausole relative alle “commissioni X” (clausola “A”) e “commissioni intermediario del credito” (clausola “B”) sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Tuttavia, occorre aggiungere che, in relazione alla clausola relativa al “premio per copertura assicurativa rischio vita” (clausola “M”), l’intermediario ha rilevato l’esistenza di un criterio alternativo a quello *pro rata temporis*, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, indicato nelle Condizioni di assicurazione del Fascicolo informativo.

Sul punto, vale ricordare come costituisca consolidato orientamento dei Collegi ABF quello secondo il quale un criterio alternativo al *pro rata temporis* di fonte pattizia, può considerarsi conosciuto *ex ante* dal cliente o quando il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta, oppure nel caso in cui il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e risulti coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta. È stata, altresì, riconosciuta l’applicabilità del criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis*, conosciuto *ex ante* dal cliente, anche in assenza della dichiarazione della compagnia assicurativa di averne fatto applicazione.

Diversamente dalle situazioni ora riportate, però, nel caso di specie non risulta che tali condizioni siano state *ex ante* portate a conoscenza della parte ricorrente, né che da questa siano state regolarmente accettate nell’ambito dell’adesione alle polizze assicurative, mancando la sottoscrizione tanto del fascicolo informativo quanto del modulo di adesione al programma assicurativo, con la conseguenza che, nel caso di specie, resta preclusa la possibilità di ritenere operante un criterio alternativo, perché né conosciuto né accettato preventivamente dal cliente.

Preso atto che l’intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,30%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,21%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni X				2.292,66	Upfront	38,21%	875,97		875,97
commissioni intermediario del credito				967,26	Upfront	38,21%	369,57		369,57
spese di istruttoria				500,00	Recurring	60,00%	300,00	300,00	0,00
commissioni X per gestione pratica				211,50	Recurring	60,00%	126,90		126,90
commissioni intermediario per gestione pratica				1.181,58	Recurring	60,00%	708,95		708,95
costi servizio Ente Previdenziale				207,60	Recurring	60,00%	124,56	126,29	-1,73
premio per assicurazione rischio vita				1.389,97	Recurring	60,00%	833,98	480,03	353,95
rimborso complessivo commissioni gestione								852,48	
Totale				6.750,57					1.581,12

L'importo come sopra calcolato pari a € 1.581,12 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 2.291,54 e ciò in ragione del fatto che parte ricorrente ha considerato le voci di costo "commissioni X" e "commissioni intermediario del credito" come aventi natura *recurring*.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.581,12, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA